

# Assab One per le arti contemporanee

Via Assab n.1 , 20132 Milano

codice fiscale 04371130966



## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 2 del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 14.00 si è riunita, in seconda convocazione presso la sede, l'Assemblea dell'Associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione modifica statuto associazione.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti i seguenti soci

Elena Quarestani, Eleonora Angiolini, Alessia Bernardini De Pace, Leone Bernardini De Pace, Vincenzo Cabiati, Mario Pietraccetta, Alfonso Rosalia, Simona Sanvito, Cesare Serrato, Francesco Spinelli, Daniel Pludwinski, Fabio Mantovan, Renata Molho,  
e per delega

Elena El Asmar, Giuseppe Fanizza, Emiliano Biondelli, Luca Pancrazi.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, e con l'accordo dei presenti la presidente Elena Quarestani, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Alessia Bernardini la quale accetta.

La Presidente constatata la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi e dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente la quale propone all'Assemblea di procedere alla discussione del primo punto all'ordine del giorno :

- 1) Approvazione modifica statutarie.

Il Presidente riassume i motivi e le valutazioni di opportunità che hanno portato alla decisione di modificare lo statuto esistente e quali sono le prospettive dell'associazione a seguito delle modifiche statutarie.

Il Presidente, con l'accordo dei presenti procede alla lettura del nuovo testo dello statuto, segue quindi confronto dei presenti sui diversi punti toccati nell'intervento del Presidente.

Al termine l'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

- di approvare le modifiche dello statuto parte integrante del presente verbale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente espone ai presenti l'opportunità di procedere all'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale della città metropolitana di Milano. Dopo un breve confronto tra i presenti, la Presidente propone di passare alla votazione.

L'assemblea con voto unanime

DELIBERA

- di procedere all'iscrizione dell'associazione nel registro delle associazioni di promozione sociale della città metropolitana di Milano.

L'assemblea da inoltre mandato alla Presidente dell'associazione di procedere agli adempimenti previsti per la registrazione del nuovo statuto approvato.

Non essendovi altro da discutere la Presidente dichiara la seduta tolta alle ore 15.00.

La Presidente

Elena Quarestani

Il Segretario

Alessia Bernardini

19 DIC. 2016

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP I MILANO - UT Milano 1

REGISTRATO IN DATA 19/12/16 SERIE 3 N. 11016  
CON € 200,00 (DUECENTO/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE  
Guido Isolabella

Per delega del Direttore Provinciale

Guido Isolabella

Il Funzionario

Cristiana Lancini



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSAB ONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE"

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

1. E' costituita, nel rispetto della L. n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale **"Assab One per le arti contemporanee"** e, in forma abbreviata, "Assab One - Associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione ha sede in Milano, in Via Assab, 1.
3. Il trasferimento della sede legale nel territorio comunale non comporta modifica statutaria, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Esso è deliberato dal Consiglio direttivo che potrà istituire altre sedi operative, sia sul territorio nazionale sia all'estero.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione è senza scopo di lucro, persegue scopi d'utilità sociale ed è basata su principi democratici.

#### Art. 2 - STATUTO e REGOLAMENTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. Eventuali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea, possono disciplinare ulteriori aspetti non previsti dal presente



statuto, relativi all'associazione ed all'attività della stessa e, comunque, nel rispetto dello stesso.

### **Art. 3 - FINALITA' e ATTIVITA'**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturale di promozione sociale ed utilità sociale.
2. In particolare, l'Associazione si propone di promuovere l'arte del nostro tempo in tutte le sue forme espressive e di favorire l'accesso ai suoi specifici linguaggi. Intende, altresì, indagare le potenzialità dell'arte quale strumento capace di attivare dialoghi e collaborazioni tra soggetti, discipline e culture diversi.
3. Tali obiettivi saranno perseguiti mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a. produzione di mostre, eventi e progetti artistici collettivi e individuali;
  - b. pubblicazione di libri, cataloghi, periodici in linea con i fini istituzionali dell'associazione;
  - c. attività formative e didattiche ed organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari;
  - d. gestione di spazi espositivi e luoghi d'incontro finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'arte e di eventi culturali;
  - e. sviluppo di scambi e collaborazioni con altre istituzioni italiane e non che abbiano finalità analoghe o complementari;
  - f. istituzione di concorsi, premi, borse di studio finalizzati a favorire l'accesso di giovani artisti e studiosi alla formazione nonché la produzione e la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi



dell'associazione;



g. attività di ricerca e di archiviazione;

h. acquisizione, con acquisto o per effetto di donazioni e comodati, gestione e movimentazione, di opere, archivi e biblioteche;

i. contatti e collaborazioni con le istituzioni pubbliche, i musei, le università, le gallerie, i collezionisti, le fiere sia sul territorio nazionale sia all'estero;

j. diffusione e informazione sulla propria attività attraverso ogni mezzo idoneo.

4. Nel perseguimento delle proprie finalità l'associazione potrà compiere attività accessorie, strumentali e connesse a quelle sopra indicate, e tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali e previste dalla legge e dalle normative speciali alla stessa applicabili.

#### Art. 4 – SOCI

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. In caso di particolare necessità, l'associazione può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci. Ai soci può, altresì, essere corrisposto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'associazione fino ad un tetto massimo stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
3. Sono soci dell'Associazione coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro, persone fisiche, società o enti che, avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito secondo le modalità previste nei successivi commi del presente articolo.

4. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
5. La qualifica di socio fondatore compete, di diritto, a chi è intervenuto all'atto costitutivo.
6. Sono soci ordinari e sostenitori coloro che aderiscano alla stessa successivamente e la loro ammissione avviene su decisione del Consiglio Direttivo.
7. I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale uguale per tutti che verrà determinata dal Consiglio direttivo con propria delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. In assenza di nuova determinazione, la quota sociale resta invariata rispetto a quella dell'anno precedente
8. Coloro che, in aggiunta alla quota sociale, scelgano di effettuare liberamente un'erogazione liberale ulteriore, acquisiscono la qualifica di sostenitori.
9. In ogni caso tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
10. I membri onorari, invece, sono nominati tali in ragione di particolari benemerienze e/o qualifiche personali, non pagano alcuna quota sociale e non assumono la qualifica di soci.
11. Per ottenere la qualifica di socio occorre presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare la quota sociale, dichiarando le proprie generalità, la condivisione delle finalità che l'associazione si propone, l'accettazione di quanto previsto nello Statuto, e nell'eventuale regolamento, nonché l'obbligo di osservare tutte le deliberazioni che verranno emanate dagli organi sociali.
12. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi membri ed ha effetto dalla data di deliberazione dell'accettazione della domanda che dovrà essere tempestivamente comunicata al nuovo socio. La



qualifica di socio ha durata sino al 31 dicembre dell'anno in cui l'adesione è sottoscritta e viene rinnovata con il pagamento della quota sociale.

13. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendosi la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa. E', altresì, previsto per i soci o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **ART. 5 - DIRITTI e DOVERI del SOCIO**

1. In particolare, tutti i soci hanno diritto di:

- votare, secondo il principio del voto singolo, per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, così come di essere eletti nei citati organi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e partecipare alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e di eventuali regolamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- formulare proposte agli organi direttivi, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

2. L'esercizio di tali diritti è subordinato al pagamento della quota sociale annuale.

3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;

- agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili, nonché l'immagine dell'associazione.
- comportarsi verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione con spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
- pagare la quota sociale annuale.

#### **Art. 6 – PERDITA della QUALIFICA di SOCIO**

1. La qualifica di socio si perde per morte, interdizione, inabilitazione o condanna del socio dovuta a reati non colposi. Si perde, altresì, nei casi di:
  - a) recesso dell'associato, comunicato in forma scritta inviata all'associazione, che avrà decorrenza col termine dell'esercizio sociale corrente, salvo diversa indicazione del recedente.
  - b) esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 codice civile nonché per morosità dovuta al mancato pagamento della quota annuale entro trenta giorni dal termine dell'esercizio sociale e indegnità per adozione di un comportamento assolutamente incompatibile con gli scopi associativi. La morosità e l'indegnità vengono accertate dal Consiglio Direttivo. A seguito di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la delibera di esclusione.
2. Il socio che abbia perso, per qualsiasi motivo, tale qualifica non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alla quota del fondo comune dell'associazione. Le quote non sono trasferibili.
3. Il socio, finché dura l'Associazione, non può chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 codice civile.

## Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il vice-Presidente;
- d. il Comitato Scientifico, se nominato;

2. Nessuna delle predette cariche è retribuita.

## Art. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché quando ne sia fatta domanda scritta motivata da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota, ovvero per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative e, comunque, ove il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

4. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione giorno e viene fatta dal Presidente, dal vice-Presidente o, in caso di loro impossibilità, dal Consiglio Direttivo attraverso il consigliere più anziano per età, a mezzo di raccomandata,



raccomandata a mano, fax o posta elettronica e comunque, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. L'invio deve avvenire con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni sulla data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza, dichiarata e motivata nella convocazione, il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

### **Art. 9 – COMPITI dell'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea delibera in sede ordinaria su:

- a) rendiconto consuntivo economico finanziario e preventivo economico finanziario;
- b) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventuale loro revoca;
- d) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre al vaglio dell'Assemblea.

2. L'Assemblea delibera in sede straordinaria su:

- a) modifica dello Statuto;
- b) operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 19.

### **Art. 10 – DELIBERAZIONI dell'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, la deliberazione è valida se assunta, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza dei voti dei presenti. Sono esclusi dal computo dei voti gli astenuti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno  $2/3$  (due terzi) dei soci e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, escludendo dal computo dei voti gli astenuti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, deliberando con le medesime modalità riportate nel precedente paragrafo.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno  $3/4$  (tre quarti) dei soci. In seconda convocazione l'assemblea si costituisce con la maggioranza dei soci e delibera con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti.

2. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato con delega scritta.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età.

4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità della stessa, delle deliberazioni ed il diritto di intervento in essa.



6. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale da trascriversi su apposito libro, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori quando nominati.
7. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

#### **Art. 11- IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea tra i soci, e dura in carica 5 (cinque) anni.
2. Il Consiglio nomina, al proprio interno, il Presidente ed il vice-Presidente.
3. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, e purché il Consiglio resti nella maggioranza degli eletti, si procederà alla sostituzione attingendo al primo dei non eletti appartenente alla lista di elezione inerente al Consiglio in carica e seguendo tale ordine per eventuali altre integrazioni. In assenza di un nominativo, il Consiglio Direttivo, nel più breve tempo possibile, provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere alla reintegrazione del consigliere. I membri così nominati restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Il Consigliere che si renda assente per tre volte, senza giustificare la propria assenza, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.



#### **Art. 12- COMPITI del CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione.
2. Il Consiglio può conferire specifiche deleghe per compiti e/o funzioni al

Presidente o ad uno o più dei suoi membri nei termini di legge.



3. In particolare, compete al Consiglio:

- a. stabilire le modalità per il perseguimento dei compiti statutari e sovrintendere all'esecuzione degli stessi;
- b. adottare i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- c. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. decidere sugli investimenti patrimoniali;
- e. deliberare l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'Associazione;
- f. stabilire l'importo delle quote associative;
- g. deliberare sull'ammissione dei soci;
- h. preparare il rendiconto consuntivo economico finanziario e la relazione sull'andamento dell'associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. provvedere a redigere eventuali regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l. conservare i libri verbali delle assemblee edel Consiglio Direttivo ed il libro soci, delegando tale compito ad uno dei suoi membri;
- m. nominare i membri delComitato Scientifico ed avvalersi della collaborazione di Gruppi di lavoro consultivi e/o di studio, nominati dal Consiglio stesso, e composti dai soci e non.

### **Art. 13 - RIUNIONI del CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso deve comunque riunirsi per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea e all'ammontare della quota sociale.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere predisposta con lettera raccomandata - anche a mano, fax o e-mail, inviata o consegnata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni prima della riunione. La presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo rende la riunione comunque validamente convocata, se i consiglieri dichiarino di essere compiutamente informati sulle deliberazioni da prendere.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali e sottoscritto da tutti i consiglieri.

### **Art. 14 - IL PRESIDENTE ed IL VICE-PRESIDENTE**

1. Il Presidente ed il vice-Presidente sono nominati dal Consiglio direttivo tra i membri dello stesso.
2. La carica di Presidente e di vice-Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e può essere rinnovata.

3. Il Presidente dirige l'Associazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i poteri necessari e, in particolare, con facoltà di aprire conti correnti bancari e postali ed effettuare versamenti, prelevamenti e qualsiasi altra operazione si renda necessaria.
4. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione.
5. Il Presidente può delegare o affidare incarichi temporanei a chi ritiene opportuno con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
6. Il Vice-Presidente assolve le funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento, dimissioni o delega dello stesso Presidente.

#### **Art. 15 - IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso, cura la gestione contabile dell'Associazione ed effettua le operazioni di cassa mantenendo un libro relativo, partecipa alla redazione della proposta del rendiconto consuntivo economico finanziario e del preventivo economico finanziario e può essere delegato dal Presidente ad operare nei rapporti con le banche.
2. Il Tesoriere riferisce del suo operato al Presidente e periodicamente al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da membri anche estranei all'associazione.
2. Il numero dei componenti e la durata dello stesso sono decisi dal Consiglio direttivo nella delibera di nomina.
3. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in merito ai programmi elaborati dal

Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 – PATRIMONIO SOCIALE e FONDO di GESTIONE**

1. Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che divengono e diverranno proprietà dell'Associazione, e da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze dei rendiconti economico finanziari.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote dei soci da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione ed annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  - b. contributi per partecipazione ed adesione ad iniziative conformi alle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - c. eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico finanziario;
  - d. contributi e versamenti volontari dei soci;
  - e. utili e/o interessi e/o redditi derivanti dall'eventuale attività e/o gestione sociale;
  - f. erogazioni liberali dei soci e di terzi, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
  - g. contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - h. contributi dell'Unione Europea, di organi internazionali e di enti e istituzioni estere;

- i. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - j. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - k. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali viaggi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità di utilità sociale dell'associazione e le normative speciali ad essa applicabili.

### **Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo economico finanziario e il bilancio preventivo economico finanziario per il successivo esercizio, nonché la relazione sull'andamento dell'associazione e sul rendiconto.
3. Il progetto del rendiconto consuntivo economico finanziario e quello del bilancio preventivo economico finanziario con la relazione sull'andamento dell'associazione e sul rendiconto sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta assembleare e possono essere consultati da ogni socio.
4. Il rendiconto consuntivo economico finanziario e il bilancio preventivo economico finanziario sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

5. E' fatto divieto di distribuzione, anche in forme indirette, di utili, avanzi di gestione, proventi delle attività nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
6. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### Art. 19 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione per qualunque causa è deliberato dell'Assemblea straordinaria dei soci, che provvede a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione nominando, se necessario, uno o più liquidatori.
2. In tale caso l'assemblea delibera la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

### Art. 20 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di associazioni e in particolare alle disposizioni nazionali e regionale in materia di associazioni di promozione sociale.

